

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA PESCATORI SOLANDRI**

Testo modificato ed approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 02/07/2016

### **Art. 1 - COSTITUZIONE E SEDE SOCIALE**

E' costituita a norma dell'art.36 del codice civile un'associazione denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA PESCATORI SOLANDRI Dilettantistica". L'associazione, che ha sede in Malè, può istituire uffici anche in altre località.

L'associazione può aderire con delibera da adottarsi dall'assemblea generale ad altre associazioni o enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

### **Art. 2 - SCOPI**

L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro.

Essa si propone di contribuire alla tutela e all'esercizio della pesca sportiva e dilettante nelle acque in gestione dell'associazione.

A tal fine l'associazione si occuperà di una razionale coltivazione delle acque ad essa assentite, basata sull'incremento della loro produttività naturale, la salvaguardia dell'equilibrio biologico ed il mantenimento delle linee genetiche originarie delle specie ittiche nelle medesime presenti; di una adeguata sorveglianza; della preparazione tecnico sportiva dei pescatori dilettanti; di una gestione democratica attraverso la corresponsabilizzazione dei soci all'elaborazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione in armonia con gli interessi provinciali, regionali e nazionali, entro i limiti e nel rispetto delle norme legislative e in collaborazione con gli organi preposti alla tutela della pesca; di svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone.

La gestione delle acque in concessione potrà essere effettuata anche attraverso sezioni minori che dovranno provvedere secondo le direttive dell'associazione concessionaria, unica responsabile nei confronti dell'amministrazione provinciale:

- 1) alla gestione dell'acquicoltura per le zone limitate secondo le indicazioni della carta ittica;
- 2) alla riscossione delle quote di cui al punto successivo;
- 3) all'emissione dei permessi di pesca temporanei anche limitatamente a una sola parte dell'area di concessione;
- 4) ad effettuare attività promozionali e sportive.

### **Art. 3 - SOCI**

Possono far parte dell'associazione tutti i pescatori dilettanti in possesso di regolare licenza di pesca rilasciata dalla competente autorità che abbiano residenza (o la abbiano avuta per almeno cinque anni) in uno dei comuni ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Trento.

E' comunque garantita la libera adesione come socio a chiunque (con licenza di pesca e/o abilitazione) abbia la residenza in uno dei comuni sul cui territorio si trovino le acque per le quali l'associazione ha ottenuto la concessione e precisamente nei comuni di: Vermiglio, Peio, Ossana, Pellizzano, Mezzana, Commezzadura, Dimaro, Monclassico, Croviana, Malè, Rabbi, Terzolas, Caldes, Cavizzana, e Pinzolo, o eventuali aggregazioni dei comuni-paesi qui sopra elencati.

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci si distinguono in ordinari ed aggregati. Sono soci ordinari i pescatori che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, che risultano iscritti e che sono in regola con il pagamento del canone sociale.

Sono soci aggregati minori i giovani che non hanno compiuto il diciottesimo anno di età.

I soci aggregati minori possono partecipare alle assemblee, ma senza diritto di voto.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, nonché per ogni altra delibera che l'assemblea si troverà ad assumere.

La qualità di socio si intende acquistata a tempo indeterminato e si perde per:

- 1) il venir meno dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo;
- 2) decesso;
- 3) recesso volontario;
- 4) indegnità dichiarata dal Collegio dei Probiviri, per palesi azioni contrarie ai fini sociali, boicottaggio o diffamazione dimostrata di ogni tipo nei confronti dell'associazione e delle sue attività statutarie.
- 5) mancato pagamento del canone sociale annuale, come determinato dagli organi della associazione, nonostante diffida scritta.

La qualifica di socio può essere tuttavia conservata in caso di trasferimento della residenza da coloro che hanno fatto parte dell'associazione per almeno cinque anni.

#### **Art.4 - ESCLUSIONE**

Non possono far parte dell'associazione coloro che:

- 1) esercitano la pesca come attività professionale;
- 2) esercitano la pesca a scopo di lucro;
- 3) siano stati condannati per gravi reati o recidivi relativi all'esercizio della pesca.

#### **Art.5 - CANONE SOCIALE**

I soci sono tenuti a versare all'associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un canone sociale annuale nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dall'assemblea. Il canone sociale deve essere versato entro il 30 settembre di ogni anno. Fintanto il socio, per qualsiasi ragione, non avrà provveduto a regolarizzare la propria posizione non avrà diritto a partecipare all'attività dell'Associazione.

Il contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione del trasferimento a causa di morte (e salvo verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi in capo agli eredi) e non è soggetto a rivalutazione.

#### **Art. 6 - RECESSIONE**

Il socio può in ogni tempo recedere dall'associazione con preavviso di 1 mese, presentando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Chi recede dall'associazione per qualsiasi motivo non ha diritto alcuno sul patrimonio della stessa, né ha diritto al rimborso dei contributi versati.

#### **Art. 7 - ORGANI SOCIALI**

Gli organi dell'associazione sono:

- 1) l'assemblea generale dei soci;
- 2) il consiglio direttivo;
- 3) il presidente dell'associazione;
- 4) il collegio dei revisori dei conti;
- 5) il collegio dei probiviri.

## **Art.8 - CARICHE SOCIALI**

I componenti degli organi dell'associazione sono tenuti ad operare nell'interesse esclusivo dell'associazione stessa. Possono ricoprire cariche sociali solo i soci ordinari dell'associazione. La carica di consigliere, probiviro, e revisore dei conti è incompatibile con quella ricoperta in altre associazioni aventi la medesima finalità. La medesima incompatibilità sussiste per coloro che sono dipendenti delle predette associazioni o da enti aventi compiti di vigilanza e tutela della pesca. Tutte le cariche sociali elettive sono gratuite. Non sono eleggibili e candidabili i soci ordinari non in regola con il canone sociale, i soci ordinari sanzionati per irregolarità gravi di pesca con ritiro della tessera sociale (libretto segnacatture) per 1 anno dopo la scadenza della sanzione.

## **Art. 9 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'associazione cui spetta di stabilire gli indirizzi e le linee generali che informano l'attività dell'associazione; è composta da tutti i soci ordinari, ognuno dei quali ha diritto ad un voto ed essi, ancorché assenti, sono vincolati dalle decisioni assunte.

Sono ammessi alle assemblee tutti i soci che risultano iscritti nell'elenco dei soci alla data di convocazione delle stesse e che si trovino in regola con il pagamento del canone annuale di cui all'art.5.

Ciascun socio ordinario, nelle assemblee e purché munito di regolare delega scritta, potrà rappresentare anche un altro socio ordinario non presente.

L'assemblea ha i seguenti compiti

- 1) nomina del consiglio direttivo;
- 2) nomina del collegio dei revisori dei conti;
- 3) nomina del collegio dei probiviri;
- 4) stabilire, su proposta del consiglio, la misura del canone annuale dovuto da ciascun socio;
- 5) approvazione del bilancio preventivo nonché di quello consuntivo di ogni esercizio che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno;
- 6) approvazione dell'operato del consiglio direttivo;
- 7) coazione di consorzi con altre associazioni di pescatori sportivi locali;
- 8) approvazione delle proposte di modifica dello Statuto, che potranno essere avanzate anche da singoli o da gruppi di soci al consiglio direttivo;
- 9) scioglimento dell'associazione secondo le modalità stabilite nell' art. 28.

## **Art. 10 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente dell'associazione (su delibera del Consiglio Direttivo) in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 gennaio per l'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo, nonché per l'assolvimento degli altri compiti fissati dal presente statuto e dalle disposizioni di legge, mediante avviso affisso all'albo presso la sede della associazione, nonché presso l'albo dei Comuni sul cui territorio si trovano le acque in concessione all'associazione, nonché mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione su un quotidiano avente diffusione locale. Tutte le predette formalità devono essere adempiute almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'assemblea.

L'assemblea generale è convocata altresì in via straordinaria ogniqualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto dei soci ordinari con annesse firme autenticate; in quest'ultimo caso

l'assemblea deve essere convocata dal presidente entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di convocazione.

L'assemblea straordinaria deve inoltre essere convocata in base a quanto previsto dagli art.13, ultimo comma, 16, terzo comma, 24, secondo comma e 28, primo comma, dello statuto.

### **Art. 11 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea generale è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano di carica del consiglio, ovvero dal membro più anziano di età fra i soci ordinari presenti.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea provvede ad eleggere un segretario, che dovrà redigere e sottoscrivere, assieme al presidente, il verbale finale.

Le riunioni dell'assemblea generale ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente, in proprio o per delega almeno la maggioranza dei soci ordinari. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti in proprio o per delega.

In relazione alla deliberazione di cui al punto 9 dell'art.9, la seconda convocazione deve essere effettuata non prima di 7 giorni dalla data della prima convocazione.

L'assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

Proposte e mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sottoscritte e autenticate da almeno dieci soci, e presentate al presidente almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Fuori da questi termini le mozioni non hanno possibilità di essere presentate.

Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate anche a voce durante i lavori dell'assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei presenti.

Della discussione e delle decisioni adottate sarà redatto apposito processo verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e da due scrutatori delegati dall'assemblea stessa.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo processo verbale.

### **Art. 12 - VOTAZIONI IN ASSEMBLEA**

Sono ammessi alle assemblee tutti i soci che risultino iscritti nel libro dei soci alla data di convocazione delle stesse, la stampa, autorità locali o preposte, e persone o rappresentati di altre associazioni su invito specifico del Presidente o del Consiglio Direttivo. Gli ex soci possono partecipare all'assemblea senza diritto di parola e di voto e autodichiarandosi all'entrata.

Chiunque può essere allontanato in qualsiasi momento se arreca disturbo all'assemblea. All'entrata dell'assemblea deve essere apposto avviso evidente con le regole di questo articolo, a cura del Segretario.

Nelle assemblee hanno diritto di voto solo i soci ordinari in regola con il canone sociale e non sanzionati con il ritiro del libretto-tessera sociale a quel momento.

Le delibere delle assemblee sono approvate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo che non sia diversamente stabilito dal presente statuto o dalla legge.

Le votazioni si fanno di norma per alzata di mano a meno che un quarto degli aventi diritto al voto presenti in assemblea chieda la votazione a scrutinio segreto preventivamente.

### **Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO, NOMINA E DURATA**

Il consiglio direttivo è composto da n.14 membri, eletti, tra i soci dell'associazione che abbiano compiuto il 18°anno di età, dall'assemblea dei soci da tenersi di norma in giorno non lavorativo e con le modalità previste dal successivo art. 24.

L'assemblea elettiva può coincidere (essere concomitante) con l'assemblea generale ordinaria.

I soci ordinari o aggregati minori residenti in uno o più comuni o ex comuni di cui all'art.3 hanno diritto di essere rappresentati nel consiglio direttivo, purché gli stessi costituiscano almeno il 7% dei soci ordinari iscritti all'associazione.

Il rappresentante di zona può essere eletto tra i soci di due o più comuni o ex comuni, purché venga raggiunto il "quorum" del 7% di cui sopra, assommando il numero dei rispettivi iscritti eventualmente usufruendo dei resti del comune o gruppi di comuni che ne Dispongano. Tali resti saranno usufruiti con progressione geografica, con questa sequenza preferenziale: Vermiglio, Ossana, Pejo, Pellizzano, Mezzana, Commezzadura, Dimaro-Pinzolo, Monclassico, Croviana, Malè, Rabbi, Terzolas, Caldes-Cavizzana.

La percentuale del 7% costituirà anche il "quorum" per la determinazione del numero di consiglieri per ciascun comune. L'arrotondamento verrà effettuato per eccesso (oltre lo 0.51) o per difetto (inferiore od eguale allo 0.50).

Risultano eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, fatto salvo il principio di rappresentanza di cui al secondo comma del presente articolo. In caso di parità di voti sarà eletto il candidato più anziano.

Il consiglio direttivo resta in carica per quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso o decadenza di un consigliere, il consiglio direttivo, alla prima successiva riunione procede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti.

Qualora non sia possibile la sostituzione a norma del comma precedente, si procede all'integrazione del membro mediante elezioni parziali.

Qualora per dimissioni, decesso o decadenza il numero dei consiglieri eletti dall'assemblea venisse ad essere inferiore alla metà più uno del numero fissato nel primo comma del presente articolo, il presidente uscente dovrà convocare entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento un'assemblea straordinaria per il rinnovo del consiglio, fermo restando che sino alla reintegrazione dell'organo restano in carica i consiglieri precedenti, che si devono occupare della gestione ordinaria dell'associazione. La convocazione è fatta dal Presidente uscente, o in difetto dal presidente del collegio dei probiviri.

### **Art. 14 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

I nuovi eletti devono riunirsi entro otto giorni dalla avvenuta assemblea, su comunicazione del presidente uscente o in caso di mancata comunicazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del consiglio direttivo uscente.

La presenza alla prima riunione del consigliere eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.

Il consiglio direttivo nella sua prima seduta provvede alla nomina del presidente, del vicepresidente, del segretario e del cassiere, tassativamente in questo ordine. I non presenti anche se giustificati, non possono essere eletti.

Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando ad esse interviene la maggioranza dei consiglieri. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Le convocazioni per le riunioni del consiglio devono contenere l'ordine del giorno e gli argomenti da trattare cui i consiglieri devono strettamente attenersi. La richiesta di inserimento di qualsiasi altro argomento deve essere preventivamente indirizzata per iscritto al presidente che provvederà in merito.

Il consiglio è presieduto dal presidente e in sua assenza dal vicepresidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Della riunione del consiglio verrà redatto processo verbale su apposito libro che dovrà essere sottoscritto dal presidente e dal segretario. In ogni momento i soci dell'associazione potranno prendere visione dello stesso.

### **Art.15 - DECADENZA DEI CONSIGLIERI**

Sentito il consiglio direttivo saranno dichiarati decaduti dalle funzioni di consigliere quei componenti del consiglio che:

- ⊗ mancano ingiustificatamente a tre riunioni consecutive del consiglio direttivo;
- ⊗ Mancano per altre cause diverse da grave malattia personale o dei famigliari, anche se giustificate, al 50% delle riunioni annue del consiglio;
- ⊗ abbiano compiuto gravi violazioni o reati, non solo in materia di pesca.

I consiglieri decaduti saranno surrogati, secondo l'ordine del verbale di scrutinio delle elezioni, dagli altri soci eleggibili che abbiano ottenuto voti validi e sempre nel rispetto del principio di rappresentanza di cui all'art.13, terzo comma.

### **Art. 16 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Al consiglio direttivo spetta la direzione e l'amministrazione dell'associazione, nonché tutti gli altri adempimenti che non siano espressamente riservati all'assemblea a norma del presente statuto e/o dalla legge.

In particolare sono compiti del consiglio direttivo:

- 1) l'eventuale assunzione di dipendenti e impiegati nonché la determinazione della relativa retribuzione;
- 2) l'eventuale nomina di guardiapesca volontari;
- 3) l'eventuale nomina di un esperto per la coltivazione delle acque in concessione, in accordo con la L.P. n° 60/78;
- 4) la decisione sulle domande di ammissione di nuovi soci;
- 5) l'adozione di provvedimenti e sanzioni nei confronti dei soci e dei pescatori ospiti a norma dell'art.27;
- 6) stabilire il costo dei permessi di pesca temporanei;
- 7) il convenzionamento di nuove acque;
- 8) il piano generale di semine, in conformità con le norme vigenti;
- 9) la stesura del regolamento interno di pesca annuale;
- 10) la predisposizione e deliberazione del rendiconto consuntivo e del bilancio di previsione;
- 11) la presentazione all'assemblea di eventuali proposte di modifica dello statuto;
- 12) il chiedere il rilascio e, alle rispettive scadenze, il rinnovo della concessione del diritto di pesca nel territorio in cui opera l'associazione.

Il consiglio direttivo può altresì in caso di urgenza adottare decisioni spettanti all'assemblea; in tal caso l'assemblea dei soci dovrà essere convocata in via straordinaria entro trenta giorni e la decisione assunta dal consiglio dovrà essere ratificata a maggioranza.

In caso di urgenza le deliberazioni del consiglio direttivo potranno essere assunte da un comitato ristretto composto dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario e dall'eventuale responsabile del settore; le decisioni così adottate dovranno essere ratificate dal consiglio direttivo nella prima riunione successiva.

#### **Art. 17 - IL PRESIDENTE**

Il presidente del consiglio direttivo è presidente dell'associazione ed ha la legale rappresentanza dell'associazione a tutti gli effetti, nei confronti di terzi e dei dipendenti, compresa la Provincia di Trento per tutto quanto attiene alle domande di rilascio e di rinnovo della concessione del diritto di pesca e quant'altro necessario.

Egli può delegare le proprie funzioni per determinati atti ad uno o più membri del consiglio direttivo.

In caso di assenza o impedimento del presidente dell'associazione, questi viene sostituito dal vicepresidente ed in caso di assenza o impedimento di entrambi dal membro più anziano di carica del consiglio.

#### **Art. 18 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

L'assemblea nomina ogni quattro anni un collegio di revisori dei conti composto di tre membri effettivi e due supplenti.

Non sono eleggibili e se eletti decadono i parenti e gli affini entro in terzo grado del presidente dell'associazione o dei membri del consiglio direttivo.

I revisori dei conti possono essere rieletti.

Il collegio dei revisori dei conti si raduna almeno due volte all'anno; delle riunioni viene redatto un verbale che sarà iscritto in apposito libro e firmato dagli intervenuti.

I revisori dei conti possono partecipare previo invito alle riunioni del consiglio direttivo, senza diritto di voto.

I revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell'associazione e ne riferiscono all'assemblea generale.

In caso di riscontrate gravi irregolarità amministrative devono chiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria, nei termini previsti dall'art.10.

#### **Art. 19 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

L'assemblea generale nomina ogni quattro anni il collegio dei probiviri formato da tre membri effettivi e due supplenti.

Non sono eleggibili e se eletti decadono i parenti e gli affini entro il terzo grado del presidente dell'associazione o dei membri del consiglio direttivo.

I componenti del comitato dei probiviri possono essere rieletti.

Nella prima riunione dopo l'elezione essi dovranno procedere ad eleggere nel proprio seno il presidente.

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra soci relativamente al rapporto associativo e tra questi e l'associazione o i suoi organi saranno devolute a detti probiviri i quali giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura e con decisione inappellabile da adottarsi previa audizione delle parti.

Spetta altresì al comitato dei probiviri l'interpretazione autentica dello statuto.

#### **Art. 20 - SEGRETARIO E CASSIERE**

Spetta al segretario sovrintendere alla verifica ed al disbrigo della corrispondenza alla tenuta degli schedari di scadenza per il versamento delle quote di rinnovo delle concessioni, che dovrà notificare in tempo utile al consiglio direttivo, all'ordinamento ed

alla conservazione degli atti concernenti i servizi di vigilanza, alla stesura dei ricorsi, oltre a tutte le altre incombenze inerenti il regolare funzionamento dell'ufficio di segreteria. Potrà inoltre rilasciare copie autentiche di atti dell'associazione, previo benestare del presidente. E' compito del cassiere curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri contabili, provvedere al ricevimento e al pagamento delle fatture, nonché al versamento del premio di assicurazione dei soci e dei contributi di eventuali dipendenti, oltre a sovrintendere allo svolgimento di tutti i lavori contabili e di cassa inerenti la gestione amministrativa dell'associazione.

Una medesima persona può svolgere contemporaneamente le funzioni di segretario e di cassiere.

Un dipendente dell'associazione può svolgere le suddette funzioni.

### **Art. 21- PATRIMONIO ED ENTRATE**

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- 1) beni mobili ed immobili di proprietà o disponibilità dell'associazione;
- 2) eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
- 3) eventuali donazioni, erogazioni o lasciti;
- 4) eventuali scorte vive

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- 1) dal contributo sociale e permessi d'ospite;
- 2) da ogni altra entrata, sovvenzione o contributo che concorrano ad incrementare la disponibilità di bilancio.

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'associazione; l'assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio né esigere la restituzione del canone annuale versato in caso di scioglimento, per qualunque causa, del rapporto associativo.

### **Art. 22 - GESTIONE FINANZIARIA**

L'anno finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro venti giorni dalla fine di ogni esercizio il consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall'assemblea ordinaria ogni anno entro il 28 di Febbraio

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro 10 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Inoltre deve essere messo a disposizione per la prescritta revisione da parte del collegio dei revisori dei conti.

Il cassiere è autorizzato a pagare le spese di normale amministrazione. Le altre devono essere preventivamente autorizzate dal consiglio direttivo e controfirmate dal presidente.

Le spese postelegrafoniche, di viaggio, per semine ed altre di analoga natura possono essere rimborsate previa sottoscrizione del presidente o del vicepresidente.

Le note spese del presidente devono essere firmate dal vicepresidente.

Per l'uso del proprio automezzo privato per ragioni di servizio se autorizzato è previsto un rimborso spese, stabilito dal consiglio direttivo.

### **Art.23 - VIGILANZA**



L'associazione istituisce un corpo di vigilanza per un corretto esercizio della pesca nelle acque in gestione composto da guardiapesca anche volontari.

I guardiapesca vengono nominati dal consiglio direttivo.

Il guardiapesca tiene un diario controllabile dal presidente dell'associazione sulle ispezioni effettuate con le località ed i giorni dei controlli; senza riguardo a persone, lo stesso deve

notificare al consiglio direttivo ogni constatazione meritevole di venir portata a conoscenza dello stesso.

Il guardiapesca che manca in qualsiasi modo al suo dovere sarà sottoposto dal consiglio direttivo a procedimento disciplinare e se ne viene accertata la colpevolezza immediatamente rimosso dall'incarico e se socio espulso dall'associazione.

Spetta al consiglio direttivo fissare i compensi o stabilire i criteri per il rimborso delle spese sostenute.

#### **Art. 24 - COMMISSIONE ELETTORALE**

Gli organi collegiali dell'associazione vengono rieletti ogni quattro anni.

Nel caso di eventuali dimissioni collegiali del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti o del comitato dei probiviri, fermo restando quanto previsto

dall'art.13, il presidente dell'associazione, o in difetto il presidente del collegio dei probiviri, deve convocare l'assemblea straordinaria dei soci per le elezioni dell'organo dimissionario, entro 30 giorni dalla data delle dimissioni.

Un mese prima della scadenza del mandato il consiglio direttivo procederà alla nomina della commissione elettorale composta di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra i soci di provata capacità e moralità.

I soci prescelti dovranno confermare la propria disponibilità con dichiarazione scritta indirizzata al presidente dell'associazione.

La commissione elettorale è convocata dal presidente dell'associazione entro sei giorni dalla nomina per l'elezione in proprio seno del presidente.

E' compito della commissione elettorale provvedere alla organizzazione delle elezioni per le cariche sociali nonché alla predisposizione e consegna delle schede elettorali e all'approntamento delle tabelle di scrutinio.

#### **Art. 25 - LISTE ELETTORALI**

Le candidature individuali o eventuali liste devono pervenire al consiglio direttivo entro e non oltre il decimo giorno antecedente quello delle votazioni.

Le candidature individuali per essere valide devono essere sottoscritte da un numero minimo di cinque soci e le liste da un numero minimo di 20 soci.

Ogni candidato deve apporre la propria firma di accettazione a lato del proprio nominativo.

Le liste devono essere composte da un numero di candidati non inferiori a tre e non superiori a nove.

I presentatori ed i candidati non possono né sottoscrivere né candidare in altra lista.

La commissione elettorale provvede successivamente alla compilazione di un'unica lista in stretto ordine alfabetico comprendente i nominativi di tutti i candidati presenti ai sensi dei commi precedenti. Se sono state presentate liste queste devono essere distinte in ulteriore elenco visibile separato nella sala assemblee.

#### **Art.26 - ELEZIONI E SCRUTINIO**

Ogni elettore può votare per un numero massimo di nove nominativi, pena la nullità della scheda, segnando a fianco dei candidati prescelti una crocetta.

E' facoltà dell'elettore aggiungere altri nominativi di soci ordinari nello spazio appositamente riservato sulla scheda ma comunque in numero non superiore a nove.

Nella sede di votazione non ci possono essere candidature a voce o scritte di soci, se non quelle effettuate secondo l'art.25.

Solo nel caso in cui manchino candidati rappresentanti di zona di diritto, la commissione elettorale procede a chiedere ai soli soci ordinari presenti la disponibilità a voce alla candidatura, dichiarandola per i presenti votanti. Nel contempo controlla la validità della candidatura ai sensi art. 8. Chi non è presente non può essere candidato in questo modo.

Se manca comunque il candidato di rappresentanza al momento, risulta eletto il più votato, dopo aver soddisfatto il principio di rappresentanza. In caso di ulteriore parità risulta eletto il più anziano.

Le schede votate qualora lo spoglio non avvenga nella sede delle elezioni sono trasferite a cura del seggio elettorale composto di 5 soci nominati tra i presenti dell'assemblea opportunamente sigillate presso la sede dell'associazione ove i componenti il seggio elettorale procedono alle operazioni di scrutinio.

Avverso l'operato del seggio elettorale e della commissione elettorale è ammesso ricorso scritto e motivato al comitato dei probiviri uscente entro 5 giorni dalle avvenute elezioni.

Gli eventuali ricorsi non sospendono l'insediamento degli organi collegiali eletti, sino a definitiva pronuncia del comitato dei probiviri.

#### **Art.27 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, ad attenersi al regolamento di pesca ed alle disposizioni di volta in volta assunte dagli organi preposti. Si impegnano pure a prestare la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali.

In caso di comportamento difforme, il consiglio direttivo con decisione motivata può adottare, a seconda della gravità, nei confronti di coloro che si rendano colpevoli di inosservanza o di violazione di quanto stabilito al precedente comma, i seguenti provvedimenti:

- 1) richiamo verbale;
- 2) annotazione scritta;
- 3) ritiro a tempo determinato o indeterminato del permesso di pesca;
- 4) espulsione.

Il permesso ritirato rimane depositato presso la sede sociale e viene restituito alla scadenza del provvedimento. Il socio sorpreso ad esercitare la pesca nel periodo del ritiro del permesso viene a tutti gli effetti considerato come privo di permesso del concessionario.

Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso al collegio dei probiviri entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento.

Entro i 15 giorni successivi il collegio dei probiviri dovrà emettere la propria decisione che è inappellabile.

#### **Art.28 - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con la maggioranza di due terzi dei soci.

Il patrimonio residuo dell'associazione deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui

all'art.3, comma 190, della legge 23.12.1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

PER TUTTO QUANTO NON È CONTENUTO NEL PRESENTE STATUTO VALGONO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

MALE', 12/08/2016